

Allegato "A" al verbale dell'Assemblea straordinaria del 22 giugno 2005

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"UNIONE SPORTIVA TIONE"**

Art. 1

È costituita un'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Tione", in sigla "Unione Sportiva Tione" ovvero "U.S. Tione". L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in Tione (Tn), via Damiano Chiesa n. 9.

Art. 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità ed on 1' osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Gioco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

L'Associazione può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e può concedere ed ottenere garanzie di qualunque tipo e forma ritenute utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in qualsivoglia Associazione od Impresa aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 3

I colori sociali sono il Rosso e il Blu.

Art. 4

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Gioco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 5

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 6

Le entrate sono costituite da :

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;

- c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive ed attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi d'indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 9

Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

Art. 10

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci ordinari: coloro i quali versano la normale quota associativa annuale;
- b) Soci sostenitori: coloro i quali versano una quota associativa annuale straordinaria;
- c) Soci onorari: coloro i quali, nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, hanno validamente contribuito con particolari benemerenze al prestigio e al decoro dell'Associazione.

Tutti i soci devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.



Art. 11

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 12

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 13

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Art. 14

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente mediante avviso espresso all'Albo sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare in merito all'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- d) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.


Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.



Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.

Art. 18

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- b) non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salvo inabilitazione, squalifica o inibizioni sportive complessivamente superiori a due anni, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di un numero di Consiglieri da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici).

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa Federazione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle

riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 20

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 22

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Proibiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Attestato ricevuto:

il 30 Maggio 1905 al N. 643 Serie 3

presso il quale si trova la

signatura del Mario Orlando

